

quanto riguarda le persone in cerca di occupazione;

b) informazione, consulenza, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, per quanto riguarda i datori di lavoro.

3. Nel caso di prestazioni con oneri a carico dei datori di lavoro, individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 24, comma 7, lettera b), l'assegno di servizio garantisce la gratuita totale o parziale delle prestazioni stesse, secondo quanto indicato nel Piano d'Azione Regionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con i progetti formativi individuali promossi attraverso il sistema dei servizi al lavoro per i quali sono concessi contributi economici per la copertura parziale o totale delle spese corsuali.

TITOLO III INTERVENTI PER LA PIENA E BUONA OCCUPAZIONE

CAPO I Promozione dell'occupazione

Art. 35. Tirocini sui luoghi di lavoro

1. Le province, al fine di agevolare le scelte professionali e favorire l'acquisizione di competenze professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, servizi specializzati per la ricerca e la fruizione di tirocini presso datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. I tirocini di cui al comma 1 sono promossi da parte di un soggetto, pubblico o a partecipazione pubblica o privato non avente scopo di lucro, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si faccia garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa e sono attuati secondo un progetto individuale. Lo svolgimento dei tirocini avviene sulla base di apposite convenzioni tra i soggetti indicati all'art. 18, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 196/1997.

3. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O.

4. Le province, durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono concedere contributi in favore dei tirocinanti in particolare per il rimborso totale o parziale delle spese sostenute, fermi restando a carico delle organizzazioni ospitanti gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

5. Le province possono altresì concedere contributi a fondo perduto alle organizzazioni ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'art. 52.

6. La giunta regionale individua, previo parere della commissione di concertazione:

a) le linee guida per la definizione delle convenzioni di cui al comma 2;

b) i requisiti e gli obblighi dei tutori delle organizzazioni promotrici e di quelle ospitanti;

c) i diritti e i doveri dei tirocinanti;

d) gli importi delle agevolazioni previste dal presente articolo nonché le modalità di concessione e di revoca;

e) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità

occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'art. 17.

TITOLO III
INTERVENTI PER LA PIENA E BUONA OCCUPAZIONE

CAPO I
Promozione dell'occupazione

Art. 36.

Incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato

1. Le province concedono agevolazioni ai datori di lavoro privati aventi almeno un'unita' produttiva locale nel territorio ligure che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.

2. L'incremento, di cui al comma 1, deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa, rilevato per ciascun mese, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati mediamente nel corso dell'anno precedente la richiesta di contributo.

3. Per il calcolo dell'incremento di cui al comma 2, i lavoratori a tempo parziale, ma con contratto a tempo indeterminato, devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono rivolte a favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'art. 11.

5. I nuovi lavoratori, di cui al comma 1, non devono aver svolto nell'impresa che li assume attivita' lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi ventiquattro mesi prima dell'assunzione.

6. Ai fini del presente articolo, sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di inserimento e di apprendistato di cui al d.lgs. n. 276/2003, qualora superino la soglia minima percentuale rispetto ai contratti in scadenza stabilita dal Piano d'Azione Regionale, fatte salve condizioni di maggior favore previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

7. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono erogate sotto forma di contributi. Le agevolazioni possono anche consistere nel pagamento, per un periodo massimo di due anni, di una quota percentuale, pari ad almeno il cinquanta per cento, dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa per ciascun lavoratore assunto.

8. La risoluzione del rapporto di lavoro prima di tre anni dell'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed e' tenuto a restituire la parte eccedente.

9. Per la promozione delle assunzioni di cui al presente articolo i datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative.

10. Il Piano d'Azione Regionale determina la tipologia e l'importo delle agevolazioni di cui al presente articolo nonche' le modalita' di concessione e revoca. Esso stabilisce importi maggiori, anche diversificati, per i casi in cui siano stati stipulati gli accordi di cui al comma 9, per i casi di assunzione di lavoratori appartenenti